



CITTÀ DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con:

- deliberazione consiliare n. 26 del 18 giugno 2005;
- deliberazione consiliare n. 23 del 7 aprile 2007;
- deliberazione consiliare n. 22 del 10 giugno 2008;
- deliberazione consiliare n. 36 del 7 maggio 2010;
- deliberazione consiliare n. 53 del 29 giugno 2011.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Sono, inoltre, disciplinate le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva, i casi di inapplicabilità e le agevolazioni speciali, le procedure di accertamento e l'applicazione delle sanzioni.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire un corretto utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche del Comune di Lucera, anche al fine di tener conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "OCCUPAZIONE", la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di suolo o di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
 - b) per "SUOLO PUBBLICO" o "SPAZIO PUBBLICO", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - c) per "CANONE", il corrispettivo dovuto al Comune di Lucera per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicabilità del canone, i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definiti dal vigente Codice della Strada.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera, comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta di occupazione del suolo indirizzata al Comando di Polizia Municipale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione.
3. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie di occupazione o per ottenere la voltura o il rinnovo di occupazioni preesistenti.
4. La richiesta di occupazione, redatta in carta legale su apposita modulistica predisposta dall'Ente, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare, corredando la richiesta anche con planimetrie in scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento, stralci di cartografie ufficiali o fotografie del sito;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria nonché a costituire adeguato deposito cauzionale che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione e alla necessità di tutela del patrimonio comunale;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente.
5. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
6. La richiesta di occupazione deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.
7. Nei casi di occupazione con manufatti, nella richiesta di occupazione devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici; comunque il richiedente è

tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 4 **Istruttoria dell'Ente**

1. Con la presentazione della richiesta di occupazione ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dagli art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
2. Il Comando di Polizia Municipale provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta di occupazione e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Qualora la richiesta risulti incompleta degli elementi di cui all'art. 3 comma 4, il dipendente responsabile del procedimento formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita domanda di integrazione che sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Una volta verificata la completezza e la regolarità della richiesta di occupazione, la stessa viene trasmessa per l'acquisizione degli specifici pareri tecnici e per la determinazione dell'importo del canone di cui al titolo III del presente regolamento, ai seguenti uffici comunali: Ufficio Urbanistica, Ufficio Commercio, Ufficio Tributi, Ufficio Patrimonio e Demanio, Ufficio Contratti.
5. I pareri di cui al comma 4 devono essere trasmessi al Comando di Polizia Municipale nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento del canone di occupazione cui è condizionato il rilascio della concessione/autorizzazione.

Art. 5 **Rilascio/diniego dell'atto di concessione/autorizzazione**

1. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di occupazione da parte del richiedente.
 2. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'Ente ravvisi nell'occupazione richiesta motivi di contrasto con gli interessi generali della collettività, sicurezza ed incolumità pubblica, con le disposizioni del codice della strada, con le disposizioni sull'arredo urbano e con ogni altra disposizione di legge e/o regolamentare, ecc..., comunicherà, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
- 2 bis. Per le sole occupazioni temporanee in mancanza di risposta del Comando di Polizia Municipale nei termini di cui al comma 1, il richiedente – previo pagamento del canone di occupazione dovuto – può occupare il suolo nel rispetto della normativa vigente e dei dati e degli elementi contenuti nella richiesta presentata, fermo restando l'obbligo da parte del Comando di Polizia Municipale di provvedere al rilascio o al diniego della concessione/occupazione richiesta entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1. In caso di diniego si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 in materia di revoca.

3. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, emesso dal Comando di Polizia Municipale, deve riportare:
 - a) i dati anagrafici del destinatario del provvedimento;
 - b) il tipo e la ubicazione dell'occupazione;
 - c) la misura esatta dello spazio concesso;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
 - e) gli adempimenti e gli obblighi a carico del concessionario;
 - f) la misura dell'eventuale deposito cauzionale;
 - g) la quantificazione del canone così come determinato dall'Ufficio Tributi nel parere di cui all'art. 4 comma 4;
4. Il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine il Comando di Polizia Municipale, in ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, consegna all'interessato un modello contenente i dati significativi della occupazione da autorizzare (dati anagrafici, tipo ed ubicazione della occupazione, mq. da autorizzare, periodo ed importo da pagare) ai fini dell'effettuazione del pagamento.
5. Copia del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione/autorizzazione deve essere trasmessa per conoscenza agli uffici comunali di cui all'art. 4 comma 4. Il Comando di Polizia Municipale è inoltre tenuto a trasmettere tempestivamente agli stessi uffici comunali qualsiasi altra variazione della concessione (revoca, decadenza, estinzione, ecc...).

Art. 6

Durata della concessione/autorizzazione

1. La concessione/autorizzazione viene sempre rilasciata per la durata massima di anni 15, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle concessioni/autorizzazioni è stabilito dal Comando di Polizia Municipale dell'Ente sulla base della richiesta di occupazione ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 7

Titolarità della concessione/autorizzazione

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la subconcessione o il trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i seguenti casi:
 - a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
 - b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
2. Nei casi di cui al comma precedente devono essere comunicati tempestivamente gli estremi del nuovo titolare.
3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. La richiesta di occupazione dovrà essere redatta, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione.
3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al comando di Polizia Municipale via fax o con telegramma.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 9

Obblighi del concessionario

1. Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato, oltre alle prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'occupazione, all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale:
 - a) il concessionario dovrà farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;
 - b) il concessionario non può trasferire a terzi la concessione/autorizzazione, salvo le ipotesi di cui all'art. 7;
 - c) il concessionario deve corrispondere il canone dovuto alle scadenze previste;
 - d) il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l'occupazione e le attestazioni di pagamento del canone;
 - e) è fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
 - f) qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese;
 - g) al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; in mancanza vi provvederà l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese;
 - h) il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo dell'eventuale garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori necessari.
2. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 10

Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - a) le violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o regolamentari vigenti;
 - c) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni per le concessioni permanenti ed entro 15 giorni per quelle temporanee, dalla data di occupazione indicata nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - d) l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone di occupazione del suolo o di altri eventuali diritti dovuti, alla data di inizio della riscossione coattiva di cui all'art. 25 comma 2.
2. Le cause di cui al comma 1 lett. a), b), c) sono accertate dal Comando di Polizia Municipale con verbale, quelle di cui al comma 1 lett. d) sono segnalate al Comando dall'Ufficio Tributi.
3. La decadenza è dichiarata con provvedimento del responsabile del Comando di Polizia Municipale nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. La decadenza non comporta restituzione del canone versato né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
5. Sono cause di estinzione della concessione/autorizzazione:
 - a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica o l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b);
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
6. Nei casi di cui al comma 5, l'onere di comunicare all'Ente l'evento che ha comportato l'estinzione della concessione/autorizzazione incombe sugli eredi o sul curatore o liquidatore e si applicano le norme previste dall'art. 12 commi 4 e 5 in caso di disdetta anticipata.

Art. 11

Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione

1. La concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico può essere revocata, modificata o sospesa per comprovati motivi di pubblico interesse con preavviso di giorni 60 mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione, salvo improrogabili motivi di urgenza.
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposti con provvedimento del Comando di Polizia Municipale e non danno diritto al pagamento di alcuna indennità da parte dell'Ente.
3. In tali casi, se l'occupazione non è ancora iniziata si procede alla restituzione del canone eventualmente versato o versato in eccedenza, se l'occupazione risulta invece in corso:
 - a) per le occupazioni temporanee si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto limitatamente al solo periodo di mancata occupazione o per l'eventuale eccedenza;
 - b) per le occupazioni permanenti si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto in ragione di dodicesimi; si terrà conto soltanto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 12

Rinnovo e disdetta anticipata della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 10 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Il mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
4. La disdetta anticipata deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale con apposita comunicazione scritta.
5. La disdetta anticipata non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione permanente relativamente alle annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 13

Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate senza concessione/autorizzazione, fatto salvo quanto previsto nell'art. 5 comma 2 bis.;
 - b) le occupazioni difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - c) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza rinnovo di questa, ovvero oltre la data di revoca, estinzione o decadenza della concessione.
2. Il Comando di Polizia Municipale accerta l'occupazione abusiva con verbale ed ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo o dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, decorso il quale provvede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative nonché di quelle di custodia.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicata l'indennità e la sanzione di cui all'art. 26 comma 3 del presente regolamento. A tal fine il verbale di cui al comma 2 è trasmesso dal Comando di Polizia Municipale all'Ufficio Tributi entro 5 giorni dall'accertamento dell'abuso.
5. Il pagamento delle indennità e delle sanzioni di cui al comma 4 non sana l'irregolarità dell'occupazione che deve essere comunque rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

Art. 13 bis

Occupazioni con mezzi pubblicitari

- 1. In deroga alle norme contenute nel presente titolo, per le sole occupazioni temporanee o permanenti del suolo effettuate attraverso mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, la competenza è attribuita all'ufficio comunale SUAP dell'Ente.**

TITOLO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 14

Oggetto e natura giuridica del canone

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù. **A tal fine sono considerate servitù di pubblico passaggio le aree adibite all'uso continuo e indiscriminato della collettività mediante:**
 - **atto negoziale;**
 - **procedimento espropriativo;**
 - **destinazione all'uso pubblico da parte del proprietario (cosiddetta "dicatio ad patriam"). In tal caso è necessario che il bene risulti posto al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione;**
 - **usucapione ventennale.**
3. Il canone di cui al presente titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge e riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 15

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dai verbali della Polizia Municipale o da relazioni di sopralluogo ed accertamento tecnico.
2. Nell'ipotesi di una pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 16
Criteria per la determinazione del canone

1. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in categorie in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività con la realizzazione della occupazione, attraverso l'adozione di appositi coefficienti moltiplicatori di della tariffa ordinaria.
2. abrogato.

Art. 17
Classificazione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in n. 2 categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La classificazione delle strade in categorie è allegata al presente Regolamento (*allegato 1*) per farne parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata, alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Art. 18
Commisurazione dell'area occupata

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale al metro quadrato o lineare superiore.
2. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella stessa area di riferimento, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con successivo arrotondamento al metro quadrato superiore.
3. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
4. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del comma 2, sono inferiori o uguali al mezzo metro quadrato o lineare.
5. La superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che

contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di occupazione dello stesso suolo con diversi manufatti (ad es. copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con tavolini), il canone è dovuto una sola volta in relazione all'occupazione che abbia la tariffa più alta. L'eventuale occupazione sporgente sconta il canone dovuto in base alla superficie ed alla tariffa relativa al tipo di occupazione effettuata.

6. Per le occupazioni temporanee e permanenti con superficie superiore a 1.000 mq. o lineari: l'eccedenza è calcolata in ragione del 10% dell'occupazione effettiva.

Art. 19

Casi particolari di commisurazione dell'area occupata

1. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti – La superficie di riferimento per la determinazione del canone é quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione o dai verbali di Polizia Municipale o da relazioni di sopralluogo o accertamento. Non hanno, invece, rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti. Per gli accessi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione di carburanti la superficie è determinata ai sensi del comma 5.
2. Occupazioni poste in essere per attività culturali, sportive, politiche, sindacali, spettacoli viaggianti, attrazioni e giochi – Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo – Ai fini del pagamento del canone la superficie è determinata dalla proiezione verticale dell'oggetto della concessione sul suolo.
4. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture – Il canone è determinato in base alla lunghezza in chilometri lineari ed ai giorni di effettiva occupazione, nella seguente misura:

	fino ad 1 km	oltre 1 km
fino a 30 giorni	tariffa base	maggiorazione del 50%
tra 30 e 90 giorni	tariffa + 30%	
tra 90 e 180 giorni	tariffa + 50%	
oltre 180 giorni	tariffa + 100%	

5. Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi – Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 446/'97. Il canone va versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Occupazioni con passi carrabili – Sia nel caso in cui ci sia una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, che nel caso in cui gli accessi si aprano direttamente sulla pubblica via senza alcuna modifica del piano stradale (cd. passi carrabili a raso) ma con apposizione dell'apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta rilasciato dal Comune, la superficie è data dall'apertura dell'accesso (larghezza del portone, interruzione del marciapiede, distanza tra i paletti, ecc...) per la profondità convenzionale di un metro.

7. Occupazioni con fioriere, paletti, transenne – In deroga all’art. 18 commi 1, 2, 3, 4, e salvo che non contribuiscano a delimitare una maggiore superficie, ogni singola occupazione realizzata con i manufatti di cui al presente comma è computata con la seguente superficie convenzionale:

fioriera	mq. 1
paletto	mq. 0,5
transenna	mq. 1

8. Occupazioni con tende parasole – In deroga all’art. 18 commi 1, 2, 3, 4, e salvo che non contribuisca a delimitare una maggiore superficie, ogni occupazione realizzata con tale manufatto è data dalla larghezza della tenda per la profondità convenzionale di 1,5 metri, con arrotondamento della frazione decimale al metro quadrato superiore.
9. Occupazioni con impianti pubblicitari di affissione diretta o impianti pubblicitari a messaggio variabile – In deroga all’art. 18 commi 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, il canone è commisurato alla entità della occupazione espressa in mq. (proiezione verticale al suolo) di ogni manufatto pubblicitario, anche se inferiore al mezzo metro quadrato, e con arrotondamento della frazione decimale al metro quadrato superiore.

Art. 20

Durata delle occupazioni

1. In base alla durata, le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee.
2. **Sono permanenti le occupazioni, effettuate anche con manufatti:**
 - a) di durata non inferiore all’anno;
 - b) di carattere stabile (la sottrazione all’uso collettivo deve cioè avvenire senza alcun intervallo per tutta la durata della occupazione).Per tali occupazioni il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell’utente. Per le occupazioni sorte o scadenti in corso d’anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.
3. **Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all’anno. Per tali occupazioni il canone è dovuto a giorno.**

Art. 21

Coefficienti di valutazione economica dell’occupazione

1. La valutazione del maggiore o minore valore della disponibilità dell’area oggetto di occupazione, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
2. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all’applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa base sono di seguito riportate:

Tipologie di occupazione in relazione all'attività esercitata	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni temporanee di produttori agricoli, ambulanti, pubblici esercizi	0,50
Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia	1,00
Occupazioni per attività culturali, sportive, politiche, sindacali, spettacoli viaggianti, attrazioni e giochi	0,20
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti	0,50
Occupazioni con tende	0,30
Occupazioni con passi carrabili	0,50
Occupazioni con accessi carrabili ai distributori di carburante	0,35
Occupazioni per l'esercizio dell'attività di distributori di carburante	1,00
Occupazioni con distributori automatici (tabacchi, ecc...)	0,50
Occupazioni con impianti pubblicitari di affissione diretta f.to 600x300	12,00
Occupazioni con impianti pubblicitari di affissione diretta f.to 200x140	4,00
Occupazioni con impianti pubblicitari di affissione diretta f.to 140x200	3,00
Occupazioni con impianti pubblicitari a messaggio variabile (ex art. 12 bis reg. disciplina imp. pubblicitari)	12,00
Occupazioni con altri impianti pubblicitari	1,00
Occupazioni per tutte le altre attività	1,00

3. La tariffa non può in ogni caso essere inferiore – qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente dalle riduzioni – ad € 0,18 al mq. o lineare.

Art. 22

Esenzioni e riduzioni del canone

1. Il canone non si applica alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi per lo svolgimento di attività istituzionali, da enti religiosi per l'esercizio di culti (intesi in senso stretto) ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del DPR 917/'86 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché alle occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D.Lgs.460/'97;
 - b) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate e realizzate direttamente dal Comune di Lucera;
 - c) occupazioni effettuate dagli appaltatori del Comune, per l'esecuzione delle opere e dei servizi pubblici affidati;
 - d) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) occupazioni con elementi di arredo urbano (totem, fioriere, panchine, ecc...) in grado di elevare la qualità ambientale, realizzate attraverso specifici progetti di riqualificazione urbana approvati o finanziati dall'Ente;
 - f) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, aste delle bandiere;

- g) gli spazi pubblici riservati, le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) occupazioni di aree di parcheggio pubblico a pagamento, comprese quelle affidate dal Comune mediante apposita convenzione ad un concessionario del servizio;
- i) occupazioni di aree cimiteriali;
- j) occupazioni per operazioni di trasloco e piccoli lavori di manutenzione, anche del verde, di durata non superiore alle 6 ore;
- k) occupazioni per il carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale attività;
- l) occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, occupazioni con griglie, coperture di fosse, pozzetti;
- m) accessi carrabili e riserve di posteggio su aree pubbliche per soggetti portatori di handicap in possesso dell'apposito permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, rampe e scivoli per l'accesso pedonale ad edifici;
- n) occupazioni con rastrelliere destinate al posteggio gratuito delle biciclette;
- o) occupazioni con festoni, addobbi, luminarie, tappeti e moquettes, effettuate nel rispetto delle autorizzazioni comunali, a condizione che detto materiale non riproduca immagini pubblicitarie o non serva a delimitare aree sottratte all'uso pubblico per essere adibite ad attività lucrative;
- p) occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) occupazioni realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti;
- r) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- s) occupazioni per commercio ambulante itinerante di cui all'art. 28 del D. Lgs. 114/'98 ed alla Legge Regionale n. 18/'01, limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita non preventivamente individuate ed autorizzate e comunque di durata non superiore ad 1 ora.
- t) occupazioni del suolo effettuate da privati in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili a seguito di ordinanza sindacale, esclusivamente per la messa in sicurezza di edifici ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 3 anni dalla messa in sicurezza salvo proroghe motivate e regolarmente autorizzate dagli uffici competenti.

1. Il canone è ridotto per le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune di Lucera, anche mediante concessione di specifici contributi economici, purché non prevedano l'accesso del pubblico a pagamento: riduzione del 65% della tariffa base;**
- b) occupazioni temporanee fino a 12 ore: riduzione del 50% della tariffa base;**
- c) occupazioni temporanee del suolo da 15 a 30 giorni: riduzione del 30% della tariffa base;**
- d) occupazioni temporanee del suolo oltre i 30 giorni: riduzione del 65% della tariffa base;**
- e) occupazioni temporanee del suolo oltre i 180 giorni: riduzione dell'80% della tariffa base.**

TITOLO IV

RISCOSSIONE, SANZIONI, CONTENZIOSO, AUTOTUTELA

Art. 23

Modalità per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato a “COMUNE DI LUCERA – CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – COSAP”, oppure tramite versamento diretto da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi dell’Ente.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione Comunale, il pagamento del canone è disposto anche mediante versamento nelle mani degli impiegati addetti alla riscossione previo rilascio di quietanza di versamento predisposta su appositi bollettari vidimati dall’Ente.

Art. 24

Termini per il pagamento del canone, rateizzazioni

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere eseguito in unica soluzione all’atto del ritiro dell’atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione all’atto del ritiro dell’atto concessorio o comunque in via anticipata rispetto all’occupazione; se trattasi di occupazioni effettuate per tutto l’arco temporale dell’anno ma solo in alcuni giorni fissi della settimana che si ripetono automaticamente in quanto derivanti da concessioni di posteggio pluriennali (es. ambulanti), il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio.
3. **Per le occupazioni permanenti di importo superiore ad € 200,00 è ammessa la possibilità del versamento in n. 2 rate, senza interessi, di eguale importo con scadenza il 31 gennaio e 31 luglio. In caso di occupazioni temporanee fino ad € 3.000,00 il versamento deve avvenire in due rate la prima pari ad € 1.000,00 con il rilascio dell’autorizzazione ed il saldo entro il giorno in cui termina l’occupazione. In caso di occupazioni temporanee e permanenti il cui importo superi € 3.000,00 è possibile prevedere il versamento in 12 rate mensili di uguale importo previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.**
4. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dell’utente, l’Ufficio Tributi può concedere la rateizzazione degli importi a sé dovuti secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale delle entrate dell’Ente.
5. Qualora il Comune provveda ad inviare avvisi prestampati ai fini del pagamento del canone, le relative spese postali sono a carico dell’utente.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini, trovano applicazione gli interessi legali.

Art. 25

Riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Ufficio Tributi controlla i versamenti effettuati dagli utenti ed in caso di omesso, parziale o tardivo versamento notifica al concessionario inadempiente un avviso di messa in mora con l'importo del canone dovuto maggiorato degli interessi legali, delle sanzioni di cui all'art. 26 comma 2 e delle spese di notifica dell'avviso, assegnando un termine perentorio di 60 giorni per il pagamento. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.
2. In caso di mancato versamento degli importi di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi procederà alla riscossione coattiva del canone secondo le disposizioni di cui al RD 14 aprile 1910 n. 639, oppure ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 602 così come modificato dal D. Lgs. 46/'99 e dal D. Lgs. 112/'99.
3. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ufficio Tributi dell'Ente, il rimborso delle somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Per ragioni di economicità non si procederà al recupero del canone non versato ed al rimborso di somme non dovute per importi complessivamente inferiori ad € 12,00.

Art. 26

Penalità, indennità, sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone di occupazione del suolo pubblico si applica una penalità pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato. Se il tardivo versamento è inferiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto la penalità è pari al 10%. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lett. d).
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 13, si applicano le seguenti sanzioni previste dall'art. 63 comma 2 lett. g) e g bis) del D. Lgs. 446/'97:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 25%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio della indennità di cui alla precedente lett. a).
4. Qualora le violazioni di cui ai commi precedenti rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento, le stesse sono punite anche con le sanzioni previste dal predetto Codice.
5. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 lett. b) è ridotta ad 1/3 in caso di pagamento del contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.

Art. 27
Contenzioso

1. Per le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico e per quelle concernenti l'applicazione del relativo canone si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 28
Autotutela

1. Per l'esercizio del potere di annullamento di atti ritenuti parzialmente o totalmente illegittimi dall'Ente, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Disciplina transitoria

1. Le concessioni/autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguate alla disciplina contenuta nello stesso e, qualora le modalità di occupazione non vengano uniformate alle nuove prescrizioni entro un termine perentorio fissato di regola in 90 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione inoltrata dal Comando di Polizia Municipale, saranno applicabili le disposizioni dettate in materia di decadenza dall'art. 10 commi 1, 2, 3, 4 del presente regolamento.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, ha effetto dal 1° gennaio 2011.
2. In relazione all'adozione dei nuovi coefficienti moltiplicatori per alcune fattispecie di impianti pubblicitari, il termine per il versamento senza sanzioni dei conguagli cosap anno 2011 dovuti dagli utenti interessati in relazione agli impianti di affissione diretta ed a quelli a messaggio variabile, è fissato al 30/11/2011.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI

PRIMA CATEGORIA :

Via Amendola	Via De Peppo Raffaele	Via Mozzagrugno	Via dei Saraceni
Via Amicarelli	Via De Peppo Serena	Rampa alle Mura	Via Sauro
Via Appulo Sannitica	Vico De Petris	Piazza Murialdo	Via Scarano
Piazza Ar	Via De Troia Genoveffa	Via Napoli	Via Scassa
Via Ardito	Via E. Di Giovine	Piazza Nocelli	Via Schiamone
Via F.lli Bandiera	Via Di Salvia	Piazza Oberdan	Via Scioscia
Via Bari	Piazza Di Vagno	Via dell'Olmo	Vico Scoppa
Vico Barone	Piazza Duomo	Via degli Orti	Via Settembrini
Via Barrella	Via Esposito	Vico Pagano	Via Solitano
Via Battaglia Napoleone	Via Falcone e Borsellino	Via Palermo	Via Soprano
Via Battista N.	Via Fasani	Via Paolillo	Via Sorso
Via Blanch	Via Federico II	Via Pasubio	Vico Spadafora
Via Bologna	Viale Ferrovia	Via Pellegrino	Via Spagnoletti Zeuli
Piazza Bonghi	Via Fiorelli	Via Pellico	Via Spina
Via Bovio	Via Firenze	Vico Percettore	Piazza Terme Romane
Via Bozzini	Via Fiume	Vico Pergola	Via Torino
Piazza Bruno	Via Frattarolo	Via Perugia	Via Toti
Via Bucci	Corso Garibaldi	Via Pessina	Via Trani
Via Cairoli	Via Giannone	Via Petrilli Ciro	Via Trento
Viale Canova	Via dei Giardini	Via Petrilli R.Pio	Piazza Tribunali
Vico Carafa	Via Gifuni Gaetano	Via Pignatelli	Via Tributa
Piazza del Carmine	Via Gifuni Giambattista	Vico Pisanelli	Via Trieste
Vico Caropresa	Via Gramsci	Via Pitta	Vico Valletta
Via Carpentieri	Vico Granata	Piazza del Popolo	Via Venezia
Via Casotti	Via Jesi	Via Porta Croce	Via Viglione
Vico Cassella	Via Indipendenza	Via Porta Foggia	Via Vitagliani
Rampa Cassetto	Viale Lastaria	Via Prignano	Via Vittorio Veneto
Via Cassetto	Piazza Lecce	Via Quaranta	Via Washington
Viale Castello	Via Lecce	Via IV Novembre	Via Zunica
Via Cavalli Carlo	Viale della Libertà	Viale Raffaello	Via Zuppetta
Via Cavalli E. e G.ppe	Via Livorno	Via Ramamondi	
Via Cavalli Gen.Ettore	Via Lombardi	Vico Ranzano	
Via Cavour	Via Longo	Via Re di Puglia	
Vico Chieppa	Vico Maddalena	Via Roma	
Via Ciaburri	Via Mancini	Via Rucci	
Vico Ciacianella	Corso Manfredi	Piazza Salandra	
Piazza Cuomo Angelo	Via Manzoni	Vico San Basso	
Via Curato	Via Marconi	Via San Domenico	
Via D'Acquisto	Via Marrone	Via San Francesco	
Via D'Amelj	Piazza Martiri via Fani	Via S. Franc. A. Fasani	
Via Dandolo	Piazza Matteotti	Vico San Gaetano	
Via D'Angicourt	Via Mazzaccara M.C.	Piazza San Giacomo	
Via D'Angiò	Via Mazzini	Piazza San Giovanni	
Viale Dante	Viale Michelangelo	Piazza San Leonardo	
Via Dauria	Via Milano	Vico San Marco	
Via De Cesare	Via dei Mille	Borgo San Matteo	
Via De Deo	Via Montalbano	Vico San Matteo	
Via Del Buono	Via Monte San Gabriele	Vico San Pardo	
Piazzetta Del Vecchio	Vico Mores	Piazza Santa Caterina	
Via De Nicastrì	Viale Moro	Via Santa Lucia	

SECONDA CATEGORIA:

Tutte le strade, vie, piazze e contrade del territorio non comprese nella prima categoria.